



SEMINARIO SULL'ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

art. 3 comma 4 del Regolamento formazione

Seminario di Informazione Previdenziale

Ing. ESTER MARIA RUTILI

Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Fermo

Inarcassa

- 1. L'Iscrizione e la Contribuzione*
- 2. Le Prestazioni Assistenziali ed il Welfare Integrato*

Inarcassa:

L' Iscrizione e la Contribuzione

Inarcassa, i numeri

Dal 1995 ad oggi il numero degli iscritti Albo è più che triplicato

Anno 1995 – 51.650 iscritti

Anno 2020 – 401.703 iscritti albo (% variazione su 2019) → Inarcassa 168.981

Anno 2021 – 173.957

246.084 INGEGNERI (+0,6%)	+	155.619 ARCHITETTI (+0,3%)	=	401.703 (+0,5%)
si iscrive a Inarcassa				
33% (80.189)		57% (88.792)		
45 anni		48,7 anni		età media
15,5 anni		17 anni		anzianità media

In Italia è iscritto il 26% di tutti gli Architetti dell'UE.

Rapporto professionisti popolazione: 2,6 architetti/1000 abitanti

(Fonte: Myrza & Nacey Research, 2017)

Inarcassa

E' la Cassa di previdenza degli Ingegneri e Architetti che svolgono in modo esclusivo la libera professione

**PERCHE' & QUANDO
MI DEVO ISCRIVERE**



L'iscrizione a Inarcassa costituisce un **OBBLIGO** che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, ovvero dal possesso contemporaneamente di **TRE** specifici **REQUISITI**

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possesso **contemporaneamente** di TRE specifici REQUISITI

- ✓ iscrizione all'ALBO professionale
- ✓ possesso di PARTITA IVA
- ✓ NON assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata

L' ALBO PROFESSIONALE

L'iscrizione all'Albo professionale abilita gli Ingegneri e gli Architetti in possesso di specifico diploma di laurea (magistrale/triennale) all'esercizio della libera professione ed all'uso del titolo di studio.

L'iscrizione all'Albo avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine, la comunicazione di avvenuta iscrizione con la data della deliberazione adottata viene trasmessa dall'Ordine stesso ad Inarcassa, insieme ai dati anagrafici e l'indirizzo di residenza del professionista.

Tale comunicazione consente ad Inarcassa di registrare il professionista e assegnargli un numero di "**matricola**" che sarà comunicato all'iscritto e rimarrà sempre lo stesso sia che venga esonerato o cancellato nell'arco del tempo lavorativo.

Ogni modificazione per avvenuta cancellazione, o sospensione del professionista avviene sempre su comunicazione dell'Ordine.

LA PARTITA IVA

Viene attivata presso l'Ufficio Iva (Agenzia delle Entrate) e può essere:

PARTITA IVA INDIVIDUALE

PARTITA IVA ASSOCIATIVA: ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

PARTITA IVA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

PARTITA IVA SOCIETA' DI INGEGNERIA

PARTITA IVA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria è una condizione che si verifica esclusivamente in rapporto alla iscrizione in regime di "obbligatorietà" alle seguenti gestioni previdenziali:

- INPDAP - INPDAI (attualmente confluite nella gestione INPS)
- INPS / fondo lavoratori dipendenti
- INPS / gestione esercenti attività commercianti
- INPS / gestione artigiani
- INPS / gestione coltivatori diretti, mezzadri coloni
- INPS GESTIONE SEPARATA / dottorato e/o assegno di ricerca
- INPS GESTIONE SEPARATA/ Collaborazioni, circolare n.72 del 10/4/2015
- ENASARCO
- CASSE LIBERO-PROFESSIONALI / Cassa Geometri, Eppi, Enpals, Epap...

La condizione di PENSIONATO DI ALTRO ENTE NON ESCLUDE dall'iscrizione a Inarcassa in quanto non è più presente contribuzione obbligatoria (come consolidato anche dalla giurisprudenza di legittimità)

ISCRIZIONE SU DOMANDA

L'iscrizione ad Inarcassa decorre dalla data di inizio dell'attività professionale ***(cioè dal momento in cui coesistono i tre requisiti suddetti)*** ed il provvedimento è deliberato dalla Giunta Esecutiva di Inarcassa.

La domanda deve essere presentata su IOL (Inarcassa On Line)

ENTRO il 31 OTTOBRE

dell'anno successivo a quello nel quale è iniziata l'attività professionale *(tale data corrisponde al termine previsto per la presentazione della dichiarazione reddituale annuale obbligatoria).*

Oltre il termine previsto si incorre in un provvedimento sanzionatorio che viene inviato insieme alla notifica di iscrizione.

MOTIVI DI ESONERO

Il professionista **NON DEVE ISCRIVERSI** ad Inarcassa **SE**:

- **svolge attività di dipendente** quindi già assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi INPS)
- **svolge anche altra attività autonoma** con la partita IVA attribuita che determina assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria (es. Commercianti = Gestione Commercianti INPS; Artigiani = Gestione Artigiani INPS).

L'iscritto all'Albo professionale, anche se assoggettato ad altra forma di previdenza obbligatoria in ragione di un contratto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata, è tenuto a comunicare a Inarcassa l'**apertura di una partita IVA, indipendentemente** dal codice di attività, trasmettendo la [domanda di esonero](#) all'indirizzo **protocollo@pec.inarcassa.org**

*La condizione di **PENSIONATO DI ALTRO ENTE NON ESCLUDE** dall'iscrizione a Inarcassa in quanto non è più presente contribuzione obbligatoria (come consolidato anche dalla giurisprudenza di legittimità)*

LA CANCELLAZIONE

La cancellazione da Inarcassa avviene per la perdita **ANCHE DI UNO SOLO** dei tre requisiti di iscrivibilità: *cancellazione dall'albo professionale, chiusura della partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria.*

La cancellazione è necessaria in quanto **non è possibile** essere assoggettato contemporaneamente a due forme di previdenza obbligatoria (fenomeno della cosiddetta "sovrapposizione").

La perdita dei requisiti di iscrivibilità **DEVE essere SEMPRE comunicata** dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR n. 445 del 28.12.2000) resa sotto la propria responsabilità, attestante:

- la data di inizio/cessazione del rapporto lavorativo, avendo cura di indicare sempre la natura della Gestione previdenziale (obbligatoria, Gestione Separata)
- la data della cessazione/variazione della partita IVA o il recesso da associazione professionale *(la riapertura di una nuova partita IVA entro 30 giorni dalla chiusura della precedente non genera la cancellazione da Inarcassa).*

Nel caso di dimissioni dall'Albo Professionale (su domanda dell'interessato, d'ufficio per decesso, per perdita della cittadinanza, per perdita dei diritti civili, per provvedimento disciplinare o condanna penale) il provvedimento di cancellazione sarà adottato d'ufficio da Inarcassa a seguito della comunicazione che effettuerà l'Ordine Professionale di appartenenza .


La richiesta di cancellazione deve essere presentata dall'interessato tempestivamente, al fine di consentire l'aggiornamento della posizione previdenziale, evitando richieste di contribuzioni non dovute.

LA CANCELLAZIONE

Esempio:

ingegnere iscritto all'albo insegna a scuola dal 01/01 al 25/04 poi esercita esclusivamente la libera professione dal 26/04 al 30/11 ed infine dal 01/12 inizia un dottorato di ricerca con relativa borsa di studio,

avrà il seguente percorso previdenziale:



La contribuzione obbligatoria

Anno 2022

ammontare varia annualmente in base all'indice ISTAT

Contributo soggettivo

- Aliquota **14,5 %**
(in % del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino a 125.150,00)

Minimo **2.365,00 € ***

Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali

Contributo integrativo

- Aliquota *(in % del volume di affari)* **4,0 %**

Minimo **710 € ***

*Il contributo integrativo **non è assoggettabile all'IRPEF** e non concorre alla formazione del reddito professionale*

Contributo maternità e paternità

44 € *

Il contributo è interamente deducibile ai fini fiscali

*Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione
La quota minima mensile è dovuta anche per UN SOLO GIORNO di iscrizione nel mese solare*

Le SCADENZE per gli iscritti

VERSAMENTI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI



Versamento della PRIMA RATA dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso

Nota bene:

Chi ha ottenuto la **rateazione bimestrale** verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione.

Chi ha ottenuto la **deroga al versamento del minimo soggettivo**, deve la prima tranche del minimo integrativo e di maternità.



Versamento della SECONDA RATA dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso

Nota bene:

Chi ha ottenuto la **deroga al versamento del minimo soggettivo**, deve la seconda tranche del minimo integrativo e di maternità.

Le SCADENZE per gli iscritti



**Versamento del CONGUAGLIO contributivo (se dovuto)
relativo all'anno precedente
Eventuale versamenti contributo FACOLTATIVO**

TERMINI PER INVIO DICHIARAZIONE



**Invio TELEMATICO tramite Inarcassa ON line del Modello di
dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari
relativo all'anno precedente**

DICH – Comunicazione **OBBLIGATORIA** annuale

CHI HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE

- Tutti i **professionisti iscritti a Inarcassa** anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative;
- Tutti i **professionisti iscritti agli Albi, titolari di partita IVA** per l'intero anno solare o per parte di esso, **anche se non iscritti a Inarcassa**, anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- Gli **eredi** dei professionisti deceduti.
- Le **Società di Professionisti** e le **Società di Ingegneria** sono tenute alla Comunicazione annuale obbligatoria del Volume di affari I.V.A., in base all' art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012 e all'art. 90 D.Lgs 163/2006.



TERMINI E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via **TELEMATICA** tramite Inarcassa On line, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Gli **EREDI** dei professionisti deceduti devono presentare la comunicazione dei redditi in **forma cartacea entro dodici mesi** dalla data dell'avvenuto decesso. Entro tale termine dovranno effettuare anche il pagamento degli eventuali contributi.

Le SCADENZE per i NON iscritti

Gli ingegneri ed architetti **iscritti all'albo professionale** e **titolari di partita IVA** ma **NON ISCRITTI** ad Inarcassa, perché assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari professionale IVA e versarne l'ammontare ad Inarcassa.

La maggiorazione costituisce il **contributo integrativo** ed è **ripetibile** nei confronti del committente della prestazione professionale.



Versamento del CONTRIBUTO integrativo in UNICA SOLUZIONE



Invio TELEMATICO tramite Inarcassa ON line della comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno precedente

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici dispone infatti che un operatore economico è escluso dalla partecipazione alla suddetta procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali.

Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato qualora, alla data della richiesta, risulti:

- **un debito** INFERIORE a **500,00 euro** - limite considerato "non grave";
- **l'omissione di pagamento** della contribuzione minima riferita all'**anno corrente**, non considerato come elemento di irregolarità grave;
- **un ricorso** amministrativo o giurisdizionale **pendente** avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite).

L'assenza della DICH è considerata INADEMPIENZA GRAVE e OSTATIVA ai fini del rilascio.

Il certificato di regolarità rilasciato da Inarcassa ha **validità di 120 giorni**.

Il professionista/società che richiede il certificato ha a disposizione 15 giorni per procedere alla regolarizzazione spontanea del debito o dell'omessa dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il certificato di regolarità.

COME VERSARE I CONTRIBUTI

I contributi dovuti vanno versati tramite l'**avviso di pagamento** messo a disposizione nella propria area riservata di **Inarcassa On line**, selezionare nella sezione **“Adempimenti”** la voce **“Gestione pagamenti”**

Avvisi di Pagamento PagoPA

- ⇒ con la stampa dell'Avviso di Pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5
- ⇒ on-line con l'internet banking, carte di credito, carte di debito, paypal

Modello F24

- ⇒ mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
- ⇒ mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia

*Possono essere **compensati** il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi*

*Sul sito di dell'Agenzia delle Entrate è possibile reperire i **codici tributo da utilizzare** (Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020).*

COME VERSARE I CONTRIBUTI

Tramite SDD

Il pagamento deve avvenire invece **obbligatoriamente** tramite SDD (Sepa direct debit) nel caso di **rateizzazione** dell'importo del congruaggio annuale, del contributo minimo in sei rate bimestrali e degli importi rateizzati per sanare posizioni irregolari attraverso l'accertamento con adesione (ACA) e il ravvedimento operoso (ROP)

Bonifico Bancario

E' possibile effettuare i versamenti mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

INARCASSA c/o Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT67 X056 9603 2110 00060030 X88

Per bonifici internazionali:

IBAN: IT67X0569603211000060030X88 - Cod. BIC: POSOIT22

L'associato deve indicare nella causale il numero di matricola, il tipo di contribuzione e l'annualità di riferimento

AGEVOLAZIONI

Rateizzazione dei contributi minimi

Rateizzazione del conguaglio

Deroga al versamento del contributo soggettivo

Contribuzione ridotte Under 35

Contributo volontario facoltativo

Rateizzazione dei contributi minimi

Tutti gli iscritti e pensionati possono richiedere
ENTRO IL 31 GENNAIO

di versare i contributi minimi in

6 RATE BIMESTRALI (anziché le due rate di giugno e settembre)

*Le rate saranno di pari importo, **senza interessi dilatori**, con scadenza stabilita al **28 febbraio** la prima e l'ultima il **31 dicembre** dell'anno di riferimento*

Richiesta **ESCLUSIVAMENTE** per via telematicatramite l'apposita funzione disponibile nel menù laterale di **Inarcassa On Line** alla sezione "**Agevolazioni > Rateazione bimestrale contributi minimi**".

Nelle scadenze rispettivamente del 30/6 e del 30/9 se non sono state pagate le rate bimestrali possono essere saldate per non incappare in sanzioni.

Rateizzazione del conguaglio

Il conguaglio - del contributo soggettivo, integrativo e facoltativo - determinato, l'anno successivo a quello di riferimento, **deve** essere corrisposto **entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi DICH (*il conguaglio 2022 dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2023*)

Tale agevolazione è rappresentata dalla possibilità di

RATEIZZARE IL CONGUAGLIO IN 3 RATE

posticipate aventi scadenza **marzo, luglio e novembre**

con applicazione del tasso di interesse del **1,5%**

La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000

esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico alla propria banca)

Può essere richiesta **contestualmente** alla presentazione della DICH annuale del reddito e del volume d'affari professionale 2021 (da presentare **entro il 31 ottobre**) oppure entro il **30 novembre 2022** tramite l'apposita voce di menù su IOL - sezione 'Agevolazioni'.

Rateizzazione del conguaglio

Sono **ESCLUSI** da tale agevolazione:

- i pensionandi (presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2022);
- i soggetti che per lo stesso anno oggetto di conguaglio hanno esercitato la deroga al contributo minimo.

L'agevolazione decade al mancato pagamento anche di UNA SOLA RATA:

comporta l'obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria (31/12), vengono calcolate e notificate le sanzioni dalla data del 1° gennaio dell'anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.

Deroga al versamento dei contributi minimi soggettivi

SOLO SE
REDDITO PROFESSIONALE < REDDITO LIMITE

SE il professionista prevede di conseguire un reddito professionale inferiore al reddito limite (pari a 16.310 € per il 2022) c'è la **POSSIBILITÀ DI NON VERSARE** il contributo soggettivo minimo

il contributo integrativo minimo e di maternità sono sempre da versare entro le scadenze del 30/6 e 30/9

Qualora il reddito sia **uguale o superiore** verranno calcolati gli interessi (BCE+4,50%) sul contributo minimo dovuto a decorrere dalle due scadenze obbligatorie

Termine per aderire: **ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO**

nell'area riservata di Inarcassa On Line al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo"

Deroga al versamento del contributo soggettivo minimo

La facoltà di deroga è esercitabile per un numero **MASSIMO di 5 ANNI** - anche non consecutivi - nell'arco della propria vita lavorativa

REQUISITI:

- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell'INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

E' possibile inviare la domanda **esclusivamente per l'anno in corso** anche a seguito di un provvedimento d'iscrizione per anni precedenti.

Se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

Nel corso dell'anno di deroga restano garantiti tutti i servizi (assistenza, riscatti, ricongiunzioni...)

Deroga al versamento del contributo soggettivo minimo

- EFFETTI PREVIDENZIALI

la deroga comporta una **riduzione dell'anzianità previdenziale** proporzionale al rapporto contributo corrisposto/contributo minimo

Esempio: 5.000 € reddito dichiarato 2021

$5,000 \times 14,5\% = 725 \text{ €}$ sarà il soggettivo versato

pari a $725/2280$ (minimo annuo) $\times 365 \text{ gg} = 116$ giorni di anzianità

- FACOLTÀ DI RISCATTO

possibilità di INTEGRARE la contribuzione versata – ENTRO I SUCCESSIVI **5 ANNI** – integrazione volontaria tramite pagamento della differenza tra contributo minimo e contributo versato avvalendosi del riscatto e ripristinando l'anzianità previdenziale piena

Esempio: il riscatto di 249 gg del 2021 sarà possibile entro il 2026 versando 1.555 € (2280 -725)

Le agevolazioni per i giovani iscritti – UNDER 35

- giovani che si iscrivono PRIMA di aver compiuto 35 anni
- SOLO SE dichiarino un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale al **reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente** all'anno oggetto di agevolazione.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Riduzione ad 1/3 del contributo minimo (€ 788,30 nel 2022)

Riduzione dell'aliquota di calcolo: 14,50%  7,25%

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Riduzione ad 1/3 del contributo minimo (€ 236,60 nel 2022)

Nessuna riduzione dell'aliquota del 4%

Le agevolazioni contributive per i giovani

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo **almeno 25 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e contribuzione intera** ad Inarcassa il riconoscimento di una CONTRIBUZIONE FIGURATIVA che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva

E' facoltà però dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo ad integrazione della contribuzione minima ai fini dell'incremento del montante contributivo, ma Inarcassa riconoscerà comunque il montante figurativo, la contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato, senza rivalutazione per il periodo pregresso


Contributo volontario facoltativo

per incrementare volontariamente la propria pensione ***può essere versato*** un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio, *calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%*, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF

Esempio: sul reddito 2021 da dichiarare nel 2022, da un minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 215,00 fino ad un massimo di € 10.638,00

Può essere versato in anni discontinui

E' interamente deducibile ai fini fiscali



Le nuove prestazioni contributive dipenderanno sensibilmente dai *contributi versati* durante la carriera professionale

Il livello della pensione DIPENDE dalla propensione al risparmio di ciascun iscritto

RISCATTO

Rappresenta una leva a disposizione dell'iscritto **per incrementare** l'anzianità e il risparmio previdenziale e quindi **la propria pensione**



1- Riscatto del corso legale di laurea

Periodo massimo: 5 anni. E' riscattabile un solo diploma di laurea

2- Riscatto del servizio militare e dei servizi ad esso equiparati

Sono riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, i servizi ad esso equiparati compreso il servizio civile sostitutivo.

3 - Riscatto dei periodi di lavoro all'estero

I periodi di lavoro svolti all'estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia possono essere riscattati presso Inarcassa

4 -Riscatto dei periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi

Il riscatto può essere totale o parziale ed anche non continuativo tranne quello della deroga

Inarcassa:

Le Prestazioni Assistenziali ed il Welfare Integrato

Le prestazioni assistenziali in Inarcassa

Con l'iscrizione ad Inarcassa si può usufruire di prestazioni economiche o sanitarie riservate agli iscritti o ai componenti del nucleo familiare al manifestarsi di "condizioni di disagio" specifiche, momentanee o straordinarie nel corso della vita lavorativa o da pensionato.

La caratteristica di queste prestazioni è quella di sostenere l'iscritto in un momento di bisogno specifico ed imprevisto nel corso della vita lavorativa o di pensionamento.

Si tratta di prestazioni a forte contenuto solidaristico e, a differenza delle pensioni, solo marginalmente commisurate alla condizione individuale dell'iscritto (età, anzianità previdenziale, redditi, contributi versati) e finalizzate al sostegno temporaneo del proprio nucleo familiare.

Le prestazioni assistenziali sono erogate con modalità diretta o con modalità indiretta tramite convenzioni stipulate con partner Inarcassa.

Indennità di maternità

Soggetti aventi diritto

Il D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 riconosce a ciascuna libera professionista iscritta alla propria Cassa di Previdenza categoriale il diritto ad una indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi la data del parto

Se l'iscrizione è inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l'indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati nel periodo oggetto di tutela

Oggetto della tutela

- Gravidanza e puerperio
- Adozione o affidamento preadottivo o provvisorio
- Aborto spontaneo o terapeutico

La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di gestazione.

Indennità di maternità

L'importo dell'indennità

L'indennità di maternità è pari ai **cinque dodicesimi dell'80%** del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel **secondo anno anteriore** a quello dell'**evento**

Esempio 1: indennità totale -periodo 5 mesi

Evento anno 2021

Reddito dichiarato ai fini IRPEF 2018 = 50.000 €:

$$\text{Indennità di Maternità} = \frac{50.000 \times 0,8 \times 5}{12} = 16.666,67 \text{ €}$$

In caso di periodo di iscrizione parziale (inferiore a cinque mesi), l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale, rapportando il numero dei giorni relativi all'effettivo periodo di iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalla norma

Esempio 2: indennità parziale periodo 3 mesi

$$\text{Indennità di Maternità} = \frac{50.000 \times 0,8 \times 3}{12} = 10.000,00 \text{ €}$$

Indennità di paternità

Con il Decreto legislativo n. 80/2015 è stata introdotta la tutela per l'indennità di paternità anche ai liberi professionisti.

Beneficiari

- 1) Professionista (Ingegnere e/o Architetto) di sesso maschile
- 2) Iscritto ad Inarcassa al momento dell'evento di paternità

Spetta al padre libero professionista iscritto per la **nascita** del figlio o per l'ingresso in famiglia del minore **adottato o affidato** (è escluso l'aborto), per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto (non ci può essere sovrapposizione di trattamenti di tutela)

Periodo: 3 mesi successivi all'evento

Assistenza Sanitaria

PIANO SANITARIO BASE



Grandi Interventi Chirurgici (GIC) e Gravi Eventi Morbosi (GEM)

In convenzione la copertura sanitaria dal 01/01/2022 è stata affidata a Reale Mutua Assicurazioni aggiudicataria della procedura di gara comunitaria

La copertura – **POLIZZA BASE** – è garantita **GRATUITAMENTE** a **tutti gli iscritti e pensionati** in regola con gli adempimenti

 **ESCLUSA** per **IRREGOLARI**

alla data del 15/10 – 15/04

*I beneficiari di pensione (diretta o ai superstiti) **non iscritti**, che sul mercato non troverebbero altre forme di copertura sanitaria a causa dell'età, possono invece aderirvi facoltativamente a proprie spese.*

La copertura è automatica dal momento dell'iscrizione ed completamente a carico di Inarcassa.

Ciascun associato, a condizione che la garanzia sulla propria polizza Base risulti regolarmente attiva, può scegliere l'estensione ai componenti il nucleo familiare con premio a proprio carico

Assistenza Sanitaria



PIANO SANITARIO BASE

Sui siti INARCASSA e BLUASSISTANCE sono scaricabili i termini e le condizioni dei Contratti.

L'Assicurazione opera in caso di:

- Ricovero per Grandi Interventi, come indicati all'Allegato A
- Ricovero senza intervento chirurgico o trattamento medico domiciliare per Gravi Eventi Morbosi, come indicati all'Allegato B;
- Terapie radianti e chemioterapiche comunque effettuate (regime di Ricovero, Day Hospital, ambulatoriale o domiciliare) e follow-up oncologico;
- Ricovero con Indennità Sostitutiva;
- Check-up annuali e Check-up specifici (coperti da Garanzie Base per Prevenzione I);
- Prevenzione Odontoiatrica;
- Dread Disease;
- Infortuni che comportino Ricovero, Ingessatura o Immobilizzazione;
- Interventi e cure per la correzione di Malformazioni e Difetti Fisici Congeniti e diagnosi di
- Trisomia 21 (sindrome di Down) di neonati del Nucleo Familiare;
- Pacchetto Maternità.

Assistenza Sanitaria

PIANO SANITARIO BASE



CHECK – UP ANNUALE

Previsto il pagamento delle prestazioni di prevenzione annuale, una volta l'anno, in strutture del Network, scelte dall'Assicurato fra quelle adeguatamente attrezzate, in regime di assistenza diretta, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

La Società mette a disposizione, per la prevenzione annuale e per quella oncologica, almeno una struttura per ciascuna provincia o Ente territoriale equiparato.

Le prestazioni previste possono essere effettuate in più giorni ed in strutture diverse.

PIANO SANITARIO BASE



CHECK – UP ANNUALE

1. Alanina_aminotransferasi (ALT e AST)
2. Antigene Prostatico Specifico (PSA) + visita urologica
3. Aspartato_aminotransferasi (GOT)
4. Azotemia
5. Colesterolo totale o colesterolemia
6. Colesterolo HDL
7. Colonscopia anche con asportazione di tessuto a scopo diagnostico. Qualora nel corso dell'esame diagnostico si rendesse necessario un intervento operativo/curativo sarà rimborsato in garanzia la quota di prestazione diagnostica
8. Colonscopia virtuale
9. Creatinina
10. Ecografia addome completo
11. Ecografia mammaria
12. Ecografia prostatica
13. Esame Colpocitologico cervico – vaginale (PAP-TEST)
14. Esame emocromocitometrico e morfologico completo
15. Gamma Glutammi – Transpeptidasi (Gamma GT)
16. Gastrosopia (ogni tre anni)
17. Glucosio-glicemia
18. Mammografia
19. MOC (ogni tre anni)
20. Prelievo venoso in ambulatorio
21. Ricerca sangue occulto fecale
22. Tempo di protrombina parziale (PTT)
23. Tempo di protrombina (PT)
24. Trigliceridi
25. Urea
26. Urine; esame chimico, fisico e microscopico
27. Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)
28. Visita cardiologia + ECG
29. Visita ginecologica + PAP test

PIANO SANITARIO BASE



CHECK – UP ONCOLOGICO

2.1 - Prevenzione Pacchetto Donna

La Società provvede al pagamento, senza applicazione di franchigie o scoperti, delle prestazioni sotto elencate:

Donne – tra 30 e 39 anni di età

- Ecocolordoppler venoso agli arti inferiori – una volta ogni due anni
- Test HPV (Papilloma Virus)

Donne – tra 40 e 49 anni di età

- Visita senologica – una volta ogni anno (in combinazione con ecografia mammaria o mammografia)

Donne – over 50 anni di età

- Indagini di laboratorio specifiche – una volta ogni tre anni:
 - Creatinina
 - Calcio
 - Fosforo
 - Fosfatasi alcalina
 - PTH
 - Vitamina D

Donne – senza limiti di età

Ecografia transvaginale – una volta ogni due anni

2.2 - Prevenzione Pacchetto Uomo

Uomo – over 21 anni

Ecografia testicolare (eseguibile sino al compimento dei 40 anni) – una volta ogni due anni

Uomo – over 50 anni

ECG da sforzo – una volta ogni due anni

Assistenza Sanitaria

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO

PIANO SANITARIO INFORTUNI



La copertura è **FACOLTATIVA**

Adesione  **ENTRO 31 MARZO 2022**

il link **Modulo di Adesione** da compilare on line

Per usufruire delle prestazioni previste nei vari Piani (base e facoltativi) è richiesta la preventiva registrazione nell'Area Riservata sul sito internet www.blueassistance.it o tramite APP (tutorial disponibili nel sito www.inarcassa.it)

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO

- Premio differenziato per fascia di età: 0-45 anni - 542,28€ ; 46-65 anni - 1.074,60€ ; oltre 65 anni - 1.621,85€; i figli fino a 12 anni inseriti in copertura gratuitamente;
- Altro familiare «pagante»: sconto 20% rispetto alla fascia di appartenenza;
- L'estensione deve riguardare l'intero nucleo familiare (non può essere parziale)
- Ricovero: riduzione massimo scoperto fuori rete a €10.000;
- Alta Diagnostica: riduzione scoperto minimo fuori rete a €75;
- Visite specialistiche: riduzione scoperto minimo fuori rete a €75
- Ampliamento del pacchetto prevenzione (visita cardiologica con ECG anche sotto sforzo, visita ginecologica comprensiva dei relativi accertamenti (pap test, ecografia mammaria ed ecografia transvaginale), ALT, AST, gamma GT, glicemia, urea, creatina, emocromo, tempo di protrombina parziale (PTT), tempo di protrombina(PT), VES, esame delle urine.
- Eliminazione di termini di aspettativa: per l'aborto e le malattie dipendenti da gravidanza; per le conseguenze di stati patologici, per le infezioni da HIV.

Assistenza Sanitaria

PIANO SANITARIO INFORTUNI



- A. Morte e morte presunta
- B. Invalidità permanente
- C. Ricovero, ingessatura e/o Immobilizzazione;

Morte o morte presunta da Infortunio NON E' CUMULABILE con l'Indennizzo per invalidità permanente da Infortunio

L'Indennità Giornaliera da Infortunio viene corrisposta con i seguenti criteri e misura:

1. Ricovero

€ 50/100/200 – a seconda del Massimale prescelto dall'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza, tra i tre di cui alle precedenti lettere A. e B. – per ciascun giorno di effettiva permanenza nell'Istituto di Cura (compresi quello iniziale e quello finale);

2. Ingessatura

€ 50/100/200 – a seconda del Massimale prescelto dall'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza, tra i tre di cui alle precedenti lettere A. e B. – per ciascun giorno di effettiva ingessatura a partire dal giorno di applicazione sino a quello di effettiva rimozione della stessa;

3. Immobilizzazione

€ 50/100/200 – a seconda del Massimale prescelto dall'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza, tra i tre di cui alle precedenti lettere A. e B.– per ciascun giorno di effettiva Immobilizzazione.

Assistenza Sanitaria

CONTATTI



Assistenza per la Salute

800 954 450

dall'Italia

+39 011 742 5521

dall'estero

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì alla domenica

*24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le prestazioni di
assistenza*

assistenza.inarcassa@blueassistance.it

Sussidi

Cosa è il sussidio

Il sussidio è un sostegno economico, che non dovrà essere restituito, per stati di grave disagio economico contingente e momentaneo che non può tuttavia consistere in infortuni o malattie di lieve entità né essere connesso alla generale difficoltà lavorativa che colpisce la professione di Ingegnere ed Architetto

Il sussidio ordinario viene erogato "una tantum" su richiesta che può essere presentata entro sei mesi dall'evento che ha causato lo stato di disagio economico.

Il sussidio "ordinario" può essere richiesto dagli associati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- **posizione** previdenziale **regolare** in materia di iscrizione e contribuzione;
- **reddito** del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente la domanda **non superiore** all'importo pari a quattro volte la pensione minima stabilita da Inarcassa per lo stesso anno aumentato di un quarto per ogni familiare a carico.

Per le domande che saranno presentate nel 2022, il limite per il reddito familiare 2021 è pari a euro 44.824,00, aumentabile di euro 2.801,50 per ogni familiare a carico)

Sussidi ai figli disabili

Il sussidio per “figli disabili” consiste in una somma liquidata con **assegno mensile** che decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'assegno è riconosciuto sia per figli con **disabilità grave** che **meno grave**, definita dalla **legge 5 febbraio 1992 n. 104**.

L'importo varia di anno in anno in base alle deliberazioni del CdA per l'anno 2022:

- € 260,00 per figlio disabile «grave»
- € 50,00 per figlio disabile

L'assegno è **riconosciuto fino al** verificarsi dei seguenti eventi:

1. cancellazione da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non sia titolare di pensione;
2. decesso del richiedente e conseguente erogazione della pensione al figlio disabile
3. venir meno della grave disabilità del figlio, ai sensi della L.104/92.

Inabilità Temporanea Assoluta

Definizioni

Per inabilità temporanea si intende l'incapacità assoluta che **impedisca totalmente e di fatto** all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione

Per infortunio si intende l'evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Oggetto della tutela

L'indennità è erogata al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto.

L'indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.

Presentazione della Domanda

Entro il **termine perentorio di 30 giorni** (con alcune eccezioni) dall'inizio dello stato di inabilità nella sezione IOL "Domande e certificati > Domande" - compilata in ogni sua parte.

In caso di suo impedimento, la domanda deve essere presentata entro il medesimo termine, da un familiare, utilizzando il modulo cartaceo dedicato, disponibile sul sito nella sezione modulistica

Inabilità Temporanea Assoluta

Requisiti

L'indennità viene erogata a condizione che:

1. la durata dell'inabilità temporanea sia **superiore a 40 giorni** solari
2. siano presenti **almeno tre anni continuativi di iscrizione** e contribuzione nel periodo immediatamente precedente l'evento. Si prescinde dal requisito di anzianità minima in caso di infortunio
3. si resti iscritto per tutto il periodo di inabilità
4. l'evento inabilitante sia intervenuto prima della maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia unificata ordinaria (66 anni e 6 mesi e 34 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2012)
5. i pensionati Inarcassa non possono più presentare la domanda

*L'indennità per inabilità temporanea **non è cumulabile** con altre contestuali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione.*

Nello specifico l'indennità non è cumulabile con i trattamenti pensionistici, con l'indennità di maternità, con l'erogazione di sussidi e con la diaria giornaliera prevista nel piano base della polizza sanitaria Inarcassa "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi"

Inabilità Temporanea Assoluta

Misura dell'indennità e periodo di erogazione

Il periodo massimo indennizzabile è di 9 mesi.

L'indennità corrisposta è su base giornaliera

calcolata in base alla media dei redditi professionali rivalutati secondo l'andamento dell'indice ISTAT prodotti nei DUE ANNI SOLARI PRECEDENTI l'evento (es. evento 2022, redditi 2020-2021) rapportata in giorni, ed è pari:

al 60% del reddito giornaliero fino al 60° giorno di inabilità;

all'80% del reddito giornaliero dal 61° giorno fino a conclusione del periodo di inabilità

L'indennità **minima** giornaliera è di euro 65 (valore 2022)

L'indennità **massima** giornaliera è pari a 259 euro (valore 2022)

Mutui

Finalità

Inarcassa concede agli iscritti l'accesso all'erogazione di mutui ipotecari fondiari edilizi a tassi agevolati, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazioni non di lusso e/o studio professionale.

Beneficiari

Possono chiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi:

- gli iscritti, anche riuniti in associazione o in società di professionisti, che alla data della domanda possono vantare **almeno TRE anni consecutivi di iscrizione** e sono in regola con la contribuzione
- gli ordini professionali ed i sindacati di categoria degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per l'acquisto o la costruzione della propria sede

I mutui possono avere durata quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale e possono essere richiesti a tasso fisso o variabile, per importi:

tra 20.000,00 e 300.000,00 euro per gli iscritti

tra 50.000,00 e 500.000,00 euro per Ordini e Sindacati

Finanziamenti in conto interessi

Inarcassa concede agli iscritti **Finanziamenti in conto interessi** finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi professionali, con un **tasso nominale annuo agevolato**.

L'abbattimento in conto interessi a carico di Inarcassa per l'anno 2022 è del 3%.

Possono chiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi:

- gli iscritti, anche riuniti in associazione o in società di professionisti, che alla data della domanda possono vantare **almeno DUE anni consecutivi di iscrizione** e sono in regola con la contribuzione
- aver dichiarato nell'anno antecedente a quello della domanda un volume di affari IVA superiore a € 15.000

Il finanziamento può essere erogato fino ad un massimo di € **30.000,00** per singola richiesta e di € **90.000,00** per Studio Associato o Società di professionisti e Società tra professionisti

Calamità naturali

Inarcassa concede **contributi rimborsabili senza interessi** per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti.

La domanda di ammissione al contributo ENTRO 120 GIORNI dall'avviso di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Beneficiari

Professionisti iscritti ad Inarcassa alla data evento che siano congiuntamente:

- residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze
- proprietari o comproprietari o usufruttuari di immobili adibiti a studio professionale o a uso promiscuo (residenza e studio professionale)
- titolari di beni strumentali danneggiati dall'evento calamitoso

Spese ammissibili

Al fine dell'assegnazione del contributo sono ammissibili le spese (al netto dell'IVA) relative:

- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile;
- ripristino e/o sostituzione di beni strumentali e arredi danneggiati;
- trasloco in altro studio per coloro che esercitano l'attività professionale in un immobile dichiarato inagibile dalle autorità competenti;
- sistemazione provvisoria dello studio professionale in presenza di regolare contratto di locazione registrato;
- danno alla autovettura ad uso professionale esclusivo o promiscuo nel limite del valore commerciale o di riparazione dell'autovettura.

Prestiti d'onore per giovani e madri

Il servizio è erogato ON LINE tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio per finanziare i giovani iscritti e le professioniste madri nell'avvio di progetti, acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessari allo svolgimento dell'attività professionale, anticipazioni dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di committenza di uno o più incarichi professionali, altre esigenze di spesa connesse allo svolgimento dell'attività professionale

Gli interessi sono a totale carico di Inarcassa (100%)

Beneficiari

- gli iscritti ad Inarcassa fino al compimento dei 35 anni di età, anche riuniti in studi associati, società di professionisti e società tra professionisti
- le professioniste madri con figli in età prescolare o scolare fino all'età dell'obbligo (16 anni di età)

Requisiti

- essere iscritti;
- essere in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva

Condizioni di finanziamento

- Importo finanziabile: da € 5.000,00 a € 15.000,00;
- Durata finanziamento concesso: a 19, 24, 36 mesi;
- Tasso annuo: BCE + 2,50 – tasso minimo pari allo spread

www.inarcassa.it



Una galassia di servizi a portata di clic

- DATI PERSONALI
- DOMANDE ON LINE
- CRUSCOTTO PREVIDENZIALE E ESTRATTO CONTO
- RILASCIO CERTIFICATI
- DICH – DICHIARAZIONE TELEMATICA ANNUALE
- GESTIONE PAGAMENTI
- REGOLARIZZAZIONE (ACA – ROP)
- AGEVOLAZIONI
- SIMULAZIONI CALCOLO PENSIONI (BUSTA ARANCIONE INPS)
- SERVIZI FINANZIARI ASSICURATIVI
- CU E CEDOLINO PENSIONI
- PARLA CON NOI – CANALI DI COMUNICAZIONE
- INARBOX – CASELLA ELETTRONICA PER ATTI UTILIZZO APPLICATIVI IOL

CONTATTI

www.inarcassa.it

PEC: protocollo@pec.inarcassa.org

Numero VERDE 02. 91 97 97 00

Dal lunedì al venerdì: 9.00/19.00 orario continuato

Inarcassa Ascolta & Risponde

Compilare la richiesta attraverso il percorso guidato su IOL

Inar Consulenza Riceve

TELEFONO/VIDEOCONFERENZA/IN PRESENZA

SOLO su appuntamento da IOL

Delegato provinciale

DELEGATI PROVINCIALI INGEGNERI

AN – Alberto ROMAGNOLI

AP – Mauro MAULONI

FM – Ester Maria RUTILI

MC – Mario Francesco BRODOLINI

PU – Renato MORSIANI

Grazie della Vostra attenzione